



DETERMINAZIONE N. 135 DEL 24/02/2012

UFFICIO LEGALE:

GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DEI CONTI – SEZ. PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
SENT. 26/2010 – RIMBORSO SPESE LEGALI-

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTA la deliberazione commissariale n.1 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono specificati i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell’ASSI nelle more dell’adozione del bilancio di previsione 2012;

VISTO il giudizio innanzi alla Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello Rg. 32311, promosso dal Procuratore regionale per il Lazio nei confronti della sentenza 480/08 della competente Sezione Territoriale, con la quale veniva dichiarato inammissibile l’atto di citazione depositato il 18 Luglio 2006 a carico del sig. Riccardo Andriani ed altri;

VISTA la sentenza n.26/2010 emessa dalla Corte dei Conti prima Giurisdizionale Centrale d’Appello depositata il 18/01/2010 con la quale si concludeva il sopra richiamato giudizio, con conferma della sentenza di inammissibilità di primo grado e dunque con esito favorevole anche per l’avvocato Luigi Prosseda coinvolto nel giudizio sopra citato;



UNIRE
gente e cavalli

VISTA la pro-forma di fattura pervenuta all'Ente in data 19/10/2011- relativa all'attività professionale dell'Avvocato Agostino Gessini che ha rappresentato e difeso l'avvocato Luigi Prosseda nel sopra richiamato giudizio;

ATTESO CHE la somma da liquidare in favore dell'avvocato Luigi Prosseda è pari ad un totale di Euro 1.415,70 giusto parere obbligatorio reso dall'Avvocatura Generale dello Stato (prot. in entrata n.71840 del 27/12/2010), in linea con quanto statuito nella Sentenza 26/2010 sopra citata;

CONSIDERATO che la spesa di che trattasi, essendosi conclusa l'attività professionale dell'Avvocato Agostino Gessini, è da ritenersi obbligatoria ed indispensabile e "**non suscettibile di frazionamento in dodicesimi**";

VISTO il cap. 129.000 che presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2011;(*)

DETERMINA

di impegnare la spesa di Euro 1.415, 70 in favore dell'Avv. Luigi Prosseda a titolo di rimborso delle spese legali art. 18 D.L. 67/97 conv. L 135/07 ~~sul cap. 129.000~~ dell'esercizio finanziario 2012.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta